

GIANFRANCO PURPURA

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

(SULLA DENOMINAZIONE
DELL'EDITTO PROVINCIALE EGIZIO)

SOCIETÀ GRAFICA ARTIGIANA
PALERMO 1981

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

(SULLA DENOMINAZIONE
DELL'EDITTO PROVINCIALE EGIZIO) (*)

La difficoltà di riconoscere negli oltre sessanta testi di editti dei prefetti d'Egitto a noi noti⁽¹⁾ qualche frammento dell'editto emesso dal governatore al momento dell'ingresso in carica e destinato a regolare la giurisdizione nella provincia durante la permanenza nell'ufficio, ha suscitato forti dubbi sulla reale esistenza dell'*edictum provinciale* in Egitto.

L'opinione di Modrzejewski⁽²⁾, che considera l'editto provinciale egizio come una « chimera » o « un mito della

(*) Questo lavoro sarà pubblicato negli studi in onore di Arnaldo Biscardi.

(1) L'elenco più aggiornato è quello di Katzoff, *Sources of law in roman Egypt: the role of the prefect, Aufstieg u. Niedergang d. röm. Welt*, XIII, Berlin-New York, 1980, 810-819. Precedenti elenchi di editti dei prefetti d'Egitto in WILCKEN, *Zu den Edikten*, ZSS, 42, 1921, 137-9; REIMUTH, *The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian*, *Klio*, 34, 1935 (rist. Aalen, 1963), 140 ss.; ID., *PWRE*, Suppl. VIII, 537-8; CHALON, *L'édit de T. Iulius Alexander*, Olten-Lausanne, 1964, 251-6; MONTEVECCIII, *La papirologia*, Torino, 1973, 129-135. Contiene anche semplici allusioni agli editti la raccolta di BURETH, *Documents papyrologiques relatifs aux préfets d'Egypte*, RHD, 46, 1968, 246 ss. Privata di fondamento sembra essere la tesi di REIMUTH, *The edict of T. Iulius Alexander*, *TRAPhA*, 65, 1934, 248 ss., il quale ha sostenuto che l'editto provinciale in Egitto fosse emesso non al momento dell'ingresso in carica del governatore, ma ogni cinque anni, alla conclusione di un ciclo fiscale. Cfr. i rilievi di CHALON, *op. cit.*, 72 ss.

(2) MODRZEJEWSKI, RHD, 43, 1965, 96 e s.; ID., *La règle de droit dans l'Egypte romaine*, *Proceedings of the XII Int. Congr. of Papyrol., Amer. St. in Papyrology*, VII, Toronto, 1970, 341-4.

papirologia giuridica... creato dai suoi pionieri troppo legati ai loro pregiudizi di romanisti», ha raccolto numerose adesioni⁽³⁾ ed è tutt'ora assai seguita dalla dottrina, particolarmente straniera, nonostante sia stata di recente dal suo Autore alquanto mitigata⁽⁴⁾. Guarino, al quale si deve una lucida sintesi sull'*edictum provinciale* ed un ampio contributo sull'editto perpetuo⁽⁵⁾, esplicitamente dichiara di non voler prendere posizione su tale questione. Martini, autore di una monografia sull'*edictum provinciale*⁽⁶⁾, finisce in pratica per concludere che non vi è prova che il prefetto emani in Egitto l'*edictum provinciale*.

Al contrario, Ankum ha raccolto le fonti papirologiche egiziane nelle quali si menziona l'editto al fine di ribadire l'esistenza in Egitto⁽⁷⁾. Anche se in due casi (SB 1010 e PSI

(3) DIETER NÖRR, ZSS, 83, 1966, 433 nt. 10; ZATZOFF, *The provincial edict in Egypt*, TR, 37, 1969, 415-436; ID., TR, 40, 1972, 365 ss.; ID., *Sources of law, cit.*, 807 ss.; D'ORS, *AHDE*, 40, 1970, 758 e s.; WOLFF, *Röm. Provinzialrecht in der Provinz Arabia, Aufstieg u. Niedergang d. röm. Welt*, XIII, 787 nt. 61.

(4) MODRZEJEWSKI, *APF*, 26, 1978, 204. Cfr. anche HUMBERT, *RJID*, 48, 1970, 638 ss. e SEIDL, *Rechtsgesch. Agyptens als röm. Provinz*, Sankt Augustin, 1973, 45 ss.

(5) GUARINO, *Gaio e l'edictum provinciale*, *Iura*, 20, 1969, 164 nt. 45; ID., *La formazione dell'editto perpetuo*, *Aufstieg u. Niedergang d. röm. Welt*, XIII, 62 ss.

(6) MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1969, 144-147.

(7) ANKUM, *La législation des préfets d'Egypte et l'edictum provinciale*, *Anamnesis*, Gedenboek Leemans, Gand, 1970, 63-69; ID., *Les édits des préfets d'Egypte et le problème de l'edictum provinciale*, *Ann. de la fac. de droit de Toulouse*, 18, 1970, 357 ss. Le testimonianze papirologiche sono: 1) SB 1010 del 249 in cui si chiede la *bonorum possessio* « ex ea parte edicti qua legitimis heredibus bonorum possessionem te policeris ». Nella copia greca della richiesta (SB 9282) sono aggiunte le parole « ex edicto recognovi » 2) Oxy IX, 1201 del 258. Anche qui si chiede la *bonorum possessio* ἐξ ἐκείνου τοῦ μέρους τοῦ διατάγματος τοῦ τοῖς νομίμοις κληρονόμοις τῆ]ν διακατοῆν δίδοντος. « Ex edicto legi » 3) PSI X, 1101 del 271. Una *bonorum possessio* è richiesta ἐξ ἐκεῖνον τοῦ μέρους τοῦ διατάγματος ἀφ'οῦ τοῖς νομίμοις κληρονόμοις δίδοναι σε ὑπέσχεσθαι ἀντὶ τῆ]ν, 4) BGU I, 140 del 119: « ...possessionem bonorum ex illa parte edicti, ex qua etiam genere cognatis datur, petere posse etiam illos decerno » (trad. lat. dall'originale greco di FIRA I, n. 78, p. 429). 5) Un papiro di Ginevra del 147 (WILCKEN, *APF*, 3, 1906, 371), nel quale una donna è invitata dal *iuridicus* a sottoporsi a controllo, conformemente all'editto *de inspiciendo ventris*. Incerta è la men-

X, 1101) l'autore di un editto in base al quale è concessa la *bonorum possessio* è espressamente indicato come il prefetto, persistono tuttavia in dottrina dei dubbi sull'esistenza dell'editto provinciale egizio, in considerazione, soprattutto, dell'età alquanto tarda delle testimonianze (249 e 271 d.C.).

Fondandosi solo su questi dati la questione sarebbe di difficile soluzione, se altri documenti non gettassero nuova luce sull'esistenza dell'editto provinciale egizio e sulla probabile denominazione come *καθολικὸν διάταγμα*.

Il primo di questi testi è BGU VII, 1578:

- 5 ... τ[ω]ι κρα[τ]ίστωι [δια]δεχ[ομ]έν[ω] ... [.] [.]
 ... [.] κα[ι] τὰ κα[τὰ] τὴν ἡγεμον[ια]ν
 6 ... [.....] . π . τῶν ἐντείνως ἀπολυθέντων,
 Τοῦ ἱερωτάτου καθολικοῦ διὰ τοῦ μι-
 7 ...] τῆς δη... [.....] ριστοῦς ἀχαριστίας ἐγκαλοῦντας
 τέκνοις τῆ ἡγεμονίᾳ ἐντυγχάνειν αν... |
 8 ...] ἐπὶ τὸ [ε]ρὸν βῆμ[α] ἐρχόμενος δηλῶ τὰ εἰς ἐμὲ κα-
 [τ]ὰ ἀσέβειαν ὑπὸ τῆς θυγατρὸς μου Λογγει-
 9 [ας ... τ]ολμηθέντα κτλ.

Si tratta di un *ὑπόμνημα* di un cittadino romano che, tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C., denuncia dinanzi al tribunale del prefetto, che al tempo stesso ricopre la carica di *iuridicus*⁽⁸⁾, l'ingratitude della figlia Longina. Secondo l'editore del documento la l. 6 farebbe riferimento ad un ufficiale finanziario (τοῦ ἱερωτάτου καθολικοῦ διὰ τοῦ μι), il *καθολικός* (*rationalis*), giudice delegato dal prefetto della risoluzione della controversia tra genitore e figlia, che qui farebbe la sua prima apparizione.

zione della *bonorum possessio* dei prefetti in Pap. Oxy. I, 35 (223). Cfr. WILCKEN, *Zu den Edikten*, ZSS, 42, 1921, 135; Id., *Zu den Kaiserreskripten*, *Hermes*, 55, 1920, 32.

(8) La linea 5 del papiro è stata, infatti, successivamente letta da PARSONS, *Philippus Arabs and Egypt*, JRS, 57, 1967, 138 nt. 46, restaurando una normale formula nella quale il *iuridicus* esercita le funzioni di prefetto. Il *iuridicus* fu prefetto nel 176, 215-6 (?) e 225 d. C.

Successivamente Parsons⁽⁹⁾ ha sottoposto ad una revisione il papiro leggendo:

- 5 τῶι κρατρίστῳ δικαιοδοτῆ διέπ[ο]ντι κα[ί] τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν
6 ...]...[.....].π. τῶν ἐντείνως ἀπολυθέντων. Τοῦ ἐρωτάτου καθολικοῦ διατάγματος
7 κελεύοντος] τὰς δη.. [...].. ὡς τοὺς ἀχαριστίας ἐνκαλοῦντας τέκνοις τῆ ἡγεμονία ἐντυγχάνειν αν.. [

Scompare quindi la menzione del *rationalis* ⁽¹⁰⁾, sostituita dalla citazione di un *ἐρωτάτου καθολικὸν διάταγμα*, nel quale sarebbe stata prevista la competenza della prefettura per le liti tra genitori e figli. La nuova lettura del papiro da parte di Parsons è confortata da una serie di considerazioni, che rimangono valide nonostante le perplessità manifestate da Martini⁽¹¹⁾. In primo luogo la competenza finanziaria del *rationalis* contrasta con la natura della lite affidatagli⁽¹²⁾. Poi il titolo di *ἐρωτάτου* non compete al *rationalis*, ma è usuale per la prefettura⁽¹³⁾. Infine il *rationalis* appare in Egitto successivamente, sotto il regno di Filippo l'Arabo⁽¹⁴⁾.

Resta, quindi, da spiegare che cosa indichi in BGU VII, 1578 l'espressione *ἐρωτάτου καθολικὸν διάταγμα*. Secondo

(9) PARSONS, *op. cit.*, 138 e s.

(10) Questo ufficiale finanziario compare quindi in Egitto per la prima volta sotto il regno di Filippo l'Arabo. PARSONS, *op. cit.*, 139. Cfr. anche LALLEMAND, *L'admin. civ. de l'Egypte*, Bruxelles, 1964, 8 ss.

(11) MARTINI, *op. cit.*, 70 nt. 44.

(12) Sulle competenze del *rationalis* cfr. LALLEMAND, *op. cit.*, 84.

(13) Il *rationalis* ebbe il titolo onorifico di *διοσημώτατος*, più tardi di *ἀμπροτάτου*. Cfr. HORNICKEL, *Ehren - und Rangprädikate in den Papyriurkunden*, Berna-Leipzig, 1930, 17; LALLEMAND, *op. cit.*, 83 e s. L'editto del prefetto è detto *ἐρωτάτου διάταγμα* così come alla l. 8 il tribunale del prefetto è indicato con l'espressione *ἐρῶν βῆμα*.

(14) Cfr. PARSONS, *op. cit.*, 134 ss. La prima menzione sicura del *rationalis* è del 246 d. C. in Pap. Lond. III, 1157 v. = WILCKEN, *Chrest.* 375. Lo stesso *rationalis* appare in Pap. Oxy. XVII, 2123 del 247-8, Pap. Oxy. I, 78 (s. d.) e Pap. Wiscousin 56 = SB 7035 (s. d.). Il *vir perfectissimus* che appare in un documento del 202-3 (Pap. Giessen 48 = WILCKEN, *Chrest.* 171) non è affatto sicuro che sia un *rationalis*.

Parsons potrebbe essere questa una allusione all'*edictum perpetuum*, ormai da tempo noto in tutto l'impero. Ma non sembra che il caso dell'*accusatio ingrati*, contemplato in BGU VII, 1578, sia stato previsto nell'*edictum perpetuum* (15). È, invece, ben nota la competenza del prefetto d'Egitto quale organo giurisdizionale nelle liti tra genitori e figli (16). Adesso si può affermare che essa veniva preventivamente fissata in un *δύταγμα* del prefetto. Nel Pap. Yale Inv. 1606, infatti, si legge:

Col. I

Μά[κκ]ρος Π[ετ]ρώνιος Μάμε[ρ]ε[τ]ε[ι]νος
 .ἐπαρχ[ος] Α[ι]γύπτου [λέ]γε[ι].
 α...ε.[...διε]στείλατο [δ]ιὰ β[ι]βλει-
 5 δ[ι]...εν[....]ων γρα[....] ἀναφε-
 ρομεν[....].πι....κόντων α-
 ...[...ε]ν[...].κ[α]θάπερ [...].ς ἐν ἀρχῇ
 δ.[...α]μη[...].ἐπειδὴν λ[υ]σίτελες ἢ
 10]....ησ[...].[...ποιούμενοι
].[...].ουσιγ[...]
]....[...].[...]

COL. II-III

ὁ ἡγεμὼν διαγνώσεται

	περὶ φόβου		περὶ ὕβρεως ἀνηκέστου
	· περὶ ληστειῶν		περὶ ὧν εἰάν μεμφωνται ο[ι]
	περὶ φαρμακείας	25	ἐλευθερώσαντες ἀπε-
15	περὶ πλαγιαρίας		λευθέρους ἢ γονεῖς παιδ(ας)
	περὶ ἀπελατῶν		οἱ λοιποὶ οὐκ ἄλλως
	περὶ βίας σὺν δ-		ὕπ' ἔμου ἀκουσθήσονται
	πλοῖς γεγενημένης		εἰ μὴ ἐπικαλεσάμενοι
	περὶ πλαστογραφίας	30	καὶ παραβόλιον θέντες
20	καὶ ἔαδιουργίας		τὸ τέ[ταρτον] μέρος ἐκ τιμῆ-
	περὶ ἀγῆρημένων		μα[τος περὶ?] οὗ ἐδικάσθη
	δι[α]θηκῶν		

(15) Anche se in base alla ricostruzione di Lenel nel titolo (V) *de in ius vocando* si allude a controversie giudiziarie tra genitori e figli: *Parentem, patronum, patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permisso meo ne quis vocet. Si quis parentem, patronum patronam, liberos aut parentes patroni patronae, liberosve suos [eumve, quem in potestate habebit] vel uxorem, vel nurum in ius vocabit: qualiscumque vindex accipiatur.*

(16) Cfr., ad es., il noto caso della *petitio Dionysiae* (Pap. Oxy. II, 237).

In un editto, quindi, di Marco Petronio Mamertino, prefetto d'Egitto tra il 133 ed il 137 d.C., nella col. III alle ll. 24-32 si dichiara: « *Il prefetto giudicherà: ... riguardo alle accuse che potranno presentare i padroni contro i loro affrancati, i genitori contro i figli. Gli altri (litiganti) non saranno da me ascoltati se non in quanto appellanti e depositanti una cauzione di un quarto (?) del valore della cosa giudicata* ». Lewis⁽¹⁷⁾, pubblicando la seconda e terza colonna del Pap. Yale Inv. 1606, ha sostenuto che « *se questo non è un frammento di un editto provinciale, è almeno un testo ad esso strettamente connesso* ». Successivamente la lettura della *praescriptio* nella prima colonna rivelava l'autore dell'editto come il prefetto Petronio Mamertino⁽¹⁸⁾.

È certo ora che il Pap. Yale Inv. 1606 rappresenta il primo editto noto nel quale viene preventivamente determinata in maniera generale la competenza giudiziaria del prefetto⁽¹⁹⁾. Rientra espressamente in questa competenza il caso di una accusa sporta dal padre nei confronti della figlia. Se essa è espressamente indicata in BGU VII, 1578 come fondata su di un *καθολικὸν διάταγμα*, la conclusione necessaria è che il Pap. Yale Inv. 1606 contiene il testo del *καθολικὸν διάταγμα*, pubblicato da Petronio Mamertino.

Un documento dell'inizio del I sec. d. C. (CIG 2222) consente, inoltre, di affermare che l'espressione *καθολικὸν διάταγμα* veniva usata nelle province orientali dell'impero per indicare una disposizione pubblicata dal governatore al momento dell'ingresso in carica e destinata a regolare la giurisdizione durante la durata del suo ufficio. In CIG 2222 si legge:

(17) LEWIS, *Un nouveau texte sur la iurisdiction du préfet d'Égypte*, RHD, 50, 1972, 5 ss.

(18) LEWIS, *Un nouveau texte sur la iurisdiction du préfet d'Égypte (Complément)*, RHD, 51, 1973, 5 ss.; Id., *Emperor or prefect?*, *Hommages Préaux, Le monde grec*, Bruxelles, 1975, 760-5.

(19) In seguito ad una parziale lettura del documento si era dubitato che il Pap. Yale Inv. 1606 contenesse un editto prefettizio. Cfr. *infra* nt. 26.

... κατακολουλουθῶν τῇ καθ-
 5 ολικῇ μου [προ]||θε[σ]ει τοῦ [τ]η[ρ]ειν τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ
 ἀνθυπάτων γραφέντ[α, φυ]||λάττειν καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦτων
 φερομένην ἐπιστολὴν Οὐέτε[ρο:] | εὐλογον ἡγησάμην·

Un proconsole d'Asia, dirimendo una controversia a lui rimessa che riguardava una materia solitamente trattata nell'editto provinciale, cioè l'autonomia giudiziaria delle città della provincia⁽²⁰⁾, dichiara di aver deciso « ... *in conformità alla mia "generale" disposizione di aver cura delle cose scritte dai proconsoli miei predecessori...* ».

Esisteva, dunque, una precedente disposizione del proconsole, detta *καθολικῇ* nella quale si dichiarava di voler aver cura degli scritti dei predecessori. Ed è proprio nel momento dell'ingresso in carica che il proconsole avrebbe dovuto prevedere il mantenimento in vigore degli scritti dei predecessori, poiché proprio allora sarebbero divenute prive di valore le disposizioni dei precedenti governatori⁽²¹⁾. Confermando le ordinanze dei predecessori nell'editto emesso

(20) Non solo gli abitanti di Chio conservavano leggi, giudici e consuetudini propri, ma ad essi erano sottoposti anche i romani ivi residenti. Cfr. ABBOTT-JOHNSON, *Municipal admin. in the rom. emp.*, Princeton, 1926 (rist. New York, 1968), 341. La clausola dell'editto di Cicerone per la Cilicia, Scetola per l'Asia e Verre per la Sicilia disponeva, invece, *ut Graeci inter se disceptent suis legibus*.

(21) In Egitto gli editti dei governatori sembra che abbiano avuto vigore anche a notevole distanza di tempo dalla loro pubblicazione. Cfr. WILCKEN, *Zu den Edikten*, cit., 133 ss.; WEISS, *Studien zur röm. Rechtsquellen*, Leipzig, 1914, 85; DE MARTINO, *St. della Cost. Rom.*, IV, 2, Napoli, 1965, 770; KATZOFF, *The prov. ed.*, cit., 433. Ciò potrebbe essere avvenuto in seguito all'accoglimento nell'editto provinciale di una clausola tralatizia confermativa degli scritti dei precedenti governatori. Un'altra clausola tralatizia comune a molti editti provinciali doveva essere quella che appariva nell'editto di Cicerone per la Cilicia (Cic., *Ad Att.* VI, 1, 15) e, probabilmente, di Verre per la Sicilia (Cic., *In Verr.* II, 1, 43, 112) di rinvio agli editti cittadini per provvedimenti specifici (*decreta*) *ex improvviso si quae res nata esset*. Diversamente in MARTINI, *op. cit.*, 14 nt. 6, che non tiene conto dell'inciso, altrimenti, inutile *...ex improvviso si quae res nata esset...*, e si discosta dall'interpretazione di KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* I, Leipzig, 1885, 473; FALLETTI, *Evol. de la jurisd. civ. magistrat provinc.*, Paris, 1926, 71 nt. 5; WESENBERG, *PWRE*, XXIII, 1, 1006, v. *provincia*.

al momento dell'ingresso in carica, il governatore avrebbe contribuito notevolmente alla formazione di un corpo stabile di principi per il governo della provincia. Stando alle dichiarazioni di Cicerone per la Cilicia, la pratica di accogliere nell'editto provinciale disposizioni dei predecessori e, addirittura, degli editti di governatori di altre province sembra essere stata comune⁽²²⁾. Nell'editto provinciale generale⁽²³⁾, dunque, accanto a disposizioni tratte dagli editti dei predecessori, sarebbero apparse nuove clausole introdotte per la prima volta dal governatore al quale era attribuito quel determinato editto provinciale.

Sembra possibile cogliere una distinzione di questo tipo nel Pap. Yale Inv. 1606. In questo testo, dopo l'indicazione

(22) Cic., *Ad fam.* III, 8: *Romae composui edictum: nihil addidi, nisi quod publicani me rogarunt, quum Samum ad me venissent, ut de tuo (del predecessore Appio Pulcro) edicto totidem verbis transferrem in meum. Diligentissime scriptum caput est, quod pertinet ad minuendos sumptus civitatum: quo in capite sunt quaedam nova, salutaria civitatibus; quibus ego magno opere delector: hoc vero, ex quo suspicio nota est me exquisisse aliquid, in quo te offenderem, tralatitium est.* Cic., *Ad Att.* VI, 1, 15: *De Bibuli (governatore di Siria) edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras «nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum». Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσα sed tectiorem ex Q. Muci P. J. edicto asiatico «extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona» multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. Breve autem edictum (per la provincia di Cilicia) est propter hanc meam διαιρέσιν quod duobus generibus edicendum putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de acre alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidentis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ἄγωναυον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc omnibus. Graeci vero exultant quod peregrinis iudicibus utuntur. «Negatoribus quidem» inquit. Quid refert? Tamen se ὑπονομιαν ἀειπλοῦς putant. Vestri enim credo graves habent Turpionem sutorium et Vettium mancipem.* Sull'editto di Cicerone in Cilicia cfr. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, *Synteieia Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, 972 ss.; MARSHALL, *The structure of Cicero's edict*, *AJPh*, 85, 1964, 185-191.

(23) Da distinguere dagli editti emessi, *prout res incidit*, nel corso della carica e non nel momento d'inizio, che costituiscono la quasi totalità degli editti dei prefetti d'Egitto pervenuti.

nella *praescriptio* ⁽²⁴⁾ dell'autore dell'editto e l'enunciazione delle circostanze determinanti le prescrizioni edittali (col. I), si può distinguere una parte (col. II, ll. 11-26) nella quale si parla del prefetto alla terza persona (ὁ ἡγεμῶν διαγνώσεται περὶ ...), che potrebbe corrispondere alla parte tralatizia dell'editto, da un'altra (ll. 27-32) nella quale il prefetto comincia a parlare in prima persona (... οὐκ ἄλλως ὑπέμouθ ἀκουσθήσονται...) e che potrebbe contenere le disposizioni innovative introdotte proprio da Petronio Mamertino ⁽²⁵⁾. Tale congettura offre una spiegazione plausibile della curiosa struttura del documento ⁽²⁶⁾.

(24) Sulla *praescriptio* cfr. REIMUTH, *The prefectural edict, I - The praescriptio, Aegyptus*, 1938, 3 ss.

(25) La disposizione sugli appelli di Petronio Mamertino potrebbe aver avuto una durata limitata alla sua prefettura. In tal modo si giustificherebbe il fatto che non sembra che si riscontri traccia di appelli al prefetto, anche se « la notion de l'appel existait pourtant en Egypte, il en resta des juridictions autres que celle du préfet »: HUMBERT, *op. cit.*, 140; cfr. anche LEWIS, *RHD*, 50, 1972, 11. In una *epistula proconsulis Asiae ad Coos* del I-II sec. d. C. (CAGNAT, *IGRR IV*, 1044 = ABBOTT-JOHNSON, *op. cit.*, n. 119) si parla di un appello al governatore, previa prestazione di una cauzione di 2500 *denarii*, prevista da un precedente editto del governatore (ll. 10-11: ... κατὰ τὸ προτε[θ]ῆν ὑπ'ε[μ]ο[θ] σ[ύ]νταγμα διὰ τοῦς φρυγοδ[ι]κοῦντας). L'analogia con la disposizione di Mamertino è evidente, ma resta obiettivamente incerto se in questa *epistula* si richiami l'editto giurisdizionale generale. È noto però che la singola clausola edittale poteva essere denominata editto. Su questa *epistula* cfr. MOMMSEN, *Inschrift von Kos, Ges. Schr.*, III, Berlin, 1907, 386 ss. = *ZSS*, 24, 1890, 34 ss.; CHAPOT, *La prov. rom d'Asia*, Paris, 1904 (rist. Roma, 1967), 128 ss.; WEISS, *op. cit.*, 89.

(26) LEWIS, *RHD*, 50, 1972, 11, in un primo tempo ha pensato ad una svista dello scriba. SEIDL, *Eine neue kaiserliche Konstitution über die Appellation, SDHI*, 38, 1972, 319 ss.; *Id.*, *Rechtsgeschichte, cit.*, 241, invece, ha ritenuto che il Pap. Yale Inv. 1606 contenga non il testo di un editto del prefetto ma di una costituzione imperiale, limitante la possibilità di appello all'imperatore in seguito ad una sentenza del prefetto d'Egitto. Tale tesi oggi non spiegherebbe la particolare struttura del Pap. Yale Inv. 1606, poiché non v'è alcun dubbio che ivi sia riferito il testo di un editto prefettizio, come dimostra la col. I nella quale si trova il nome del prefetto, seguito dal verbo λέγει (MODRZEJEWSKI, *APF*, 26, 1978, 191). Avvicinandosi maggiormente alla probabile soluzione della questione, LEWIS in un successivo contributo (*Emperor or prefect?, cit.*, 760 ss.) ha sostenuto che il testo è quello di un editto del prefetto, donde la formulazione in prima persona. Ma gli citerebbe un ordine imperiale o una dichiarazione di un prefetto anteriore, dalla quale deriverebbe la formulazione in terza persona delle

Anche in un altro documento del I sec. d.C. si fa riferimento ad un insieme stabile di principi per il governo dell'Egitto. In Pap. Flor. 61 = ΜΙΤΤΕΙΣ, *Chrest.* 80, si legge:

44 'Αριστόνοκος· Σὺ μὲν ζη[ε]ῖς ὀρθῶς ταῦτα, ἐγὼ δὲ σοὶ τὸ 45 καθολικὸν λέγω· Ἦγεμόνες πεν[τ]αετιαν ὤρισαν 46 περι τῶν πολυ.47 χρον[ί]ων ἀλλ' οἱ δεκαετιαν

L'avvocato Aristonico nell'udienza giudiziaria dinanzi al prefetto Settimio Vegeto si richiama al τὸ καθολικόν⁽²⁷⁾ per sostenere le proprie dichiarazioni, ma, invece di menzionare una precisa disposizione, utilizzando il plurale (ἡγεμόνες ... ὤρισαν), allude evidentemente ad un insieme di disposizioni tratlätze dei prefetti per il governo dell'Egitto, contenute nell'editto provinciale di Settimio Vegeto⁽²⁸⁾. È proprio nel momento dell'ingresso in carica del governatore che il testo giurisdizionale generale doveva essere pubblicato, come ci conferma Cicerone⁽²⁹⁾.

coll. II e III di Pap. Yale Inv. 1606. Il termine ὁ ἡγεμόνων ovviamente in Egitto indica innanzitutto il prefetto (cfr., ad es., Pap. Flor. 61, I. 45: Ἦγεμόνες . . . ὤρισαν . . .).

(27) PREISIGKE, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden*, I, Berlin, 1925, s. v., ritiene che sia sottinteso il termine νόμος, ma l'articolo al neutro esclude questa possibilità. Sulla questione di diritto del Pap. Flor. 61 cfr. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in dir. rom.*, Milano, 1958, 176 ss.; HUMBERT, *La jurisdiction, cit.*, 124; FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco romano, I, L'organizzazione del conventus*, Milano, 1974, 4 nt. 11.

(28) Si supera così il rilievo di MARTINI, *op. cit.*, 82: « non si vede del resto perché, se la norma in discussione avesse fatto parte davvero dell'editto provinciale egizio, si sarebbe andati a ricercare i prefetti precedenti, anziché richiamarsi all'editto di quello in carica, davanti al quale si stava svolgendo il processo ». Evidentemente nell'editto provinciale egizio di Settimio Vegeto, emesso al momento dell'ingresso in carica, la norma in discussione doveva essere contenuta con una formulazione di tipo tratlätzio. Un precedente editto prefettizio in tema di prescrizione è contenuto nel Pap. Strasb. 226. È di Tiberio Giulio Alessandro e porta la data del 69, di pochi anni precedente al processo riferito in Pap. Flor. 61 (85 d. C.). Secondo HUMBERT, *RHD*, 48, 1970, 638, Pap. Oxy, I, 237, col. VI, 7, dimostrerebbe l'esistenza di una clausola tratlätzia di tipo provinciale nell'editto del prefetto. Struttura tratlätzia ha il Gnomon dell'idiologo (BGU V, 1210).

(29) Crc., *Ad fam.* III, 8, dichiara di aver composto a Roma il suo

Ulpiano, in D. 1, 16, 4, 3-4 accenna ad un editto (*de adventu*) emesso dal governatore al momento dell'ingresso in carica nella provincia assegnata:

Antequam vero fines provinciae decretae sibi proconsul ingressus sit, edictum debet de adventu suo mittere continens commendationem aliquam sui, si qua ei familiaritas sit cum provincialibus vel coniunctio, et maxime excusantis, ne publice vel privatim occurrant ei: esse enim congruens, ut unusquisque in sua patria eum exciperet. Recte autem et ordine faciet, si edictum decessori suo miserit significetque, qua die fines sit ingressurus; plerumque enim incerta haec et inopinata turbant provinciales et actus impediunt.

Se in base alle fonti sopra menzionate sappiamo che nel medesimo momento il governatore avrebbe dovuto emanare alcune disposizioni giurisdizionali generali⁽³⁰⁾, è possibile che le diverse comunicazioni si fondessero in un unico testo edit-

editto provinciale contenente un titolo sui *publicani*, modificato all'arrivo a Samo, inserendo clausole recepite dall'editto del predecessore Appio Pulcro. Pure il titolo *de rationibus civitatum*, contenuto anch'esso nel *genus provinciale* dell'editto ciceroniano (Cic., *Ad Att.* VI, 1, 15), contemplava disposizioni rratizzate accanto ad innovazioni, proprie di Cicerone. PUGLIESE, *op. cit.*, 980. Per la pretura sembra che sia stata la *lex Cornelia* del 67 a. C. ad imporre la prassi di emanare all'inizio dell'anno di carica un programma giurisdizionale vincolante. Cfr. METRO, *La lex Cornelia de iurisdictione, Iura*, 20, 1969, 500, le cui conclusioni, tuttavia, in merito al presunto divieto dell'emanazione di editti giurisdizionali nel corso dell'anno, non appaiono convincenti. Cfr. GUARINO, *La formazione, cit.*, 71 nt. 36. Sulla portata della *lex Cornelia* cfr. anche SERRAO, *La iurisdictio del pretore peregrino*, Milano, 1954, 154, ed i rilievi di METRO, *op. cit.*, 517. Si veda, infine, GIOMARO, *Per lo studio della lex Cornelia de edictis del 67 a. C.: La personalità del tribuno proponente Gaio Publio Cornelio, St. Urbinati*, 43, 1974-5, 269 ss. Sulla persistenza del *genus provinciale* agli inizi del principato cfr. i rilievi di HUMBERT, *RHD*, 48, 1970, 637 e s., e di GUARINO, *Gaio e l'ed. prov., cit.*, 166 alla tesi di MARTINI, *op. cit.*, 49 ss., sulla sua presunta scomparsa.

(30) Cfr., soprattutto, GIG 2222 e Cic., *Ad fam.* III, 8.

tale⁽³¹⁾. Questa pratica, attestata anche in età assai avanzata⁽³²⁾, in Egitto avrebbe dovuto aver luogo nel momento dell'ingresso del nuovo prefetto in Alessandria, allorchando veniva meno il potere del predecessore⁽³³⁾.

Nel *Thesaurus linguae graecae καθολικός* ha il significato di « generale », « universale », « perpetuo »⁽³⁴⁾. Preisigke, fondandosi sul significato di questo termine contenuto in un papiro del II sec. d.C. (BGU I, 19 = WILCKEN, *Chrest.* 85), ritiene che esso indichi « *was von allgemein gültiger Bedeutung ist* »⁽³⁵⁾.

L'editto del prefetto, quindi, potrebbe essere detto *καθολικόν* o perché valido per tutto il tempo della durata in

(31) Di diverso avviso WEISS, *op. cit.*, 71; DE MARTINO, *St. della Cost. Rom.*, IV, 2, Napoli, 1965, 734 nt. 51; MARTINI, *op. cit.*, 142. È da notare che la comunicazione al predecessore del giorno e del luogo di arrivo nel testo di Ulpiano sembra essere disposta a parte.

(32) C. 1, 49, 1, 4 (479): *Administrationem autem deponere non volumus decessorem, antequam successor ad provinciae pervenerit, licet litteris ad eum seu programme vel edicto ad officium seu provinciales usus fuerit.* Nov. 95, 1, 2 (539) non abolisce questa pratica, come rileva già MARTINI, *op. cit.*, 142 nt. 29.

(33) D. 1, 17, 1 (Ulpiano): *Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continetur.* Cfr. anche TACITO, *Ann.* XII, 60, 2: *Nam divus Augustus apud equites, qui Aegypto praesiderent, lege agi decretaque proinde haberi iusserat, ac si magistratus Romani constituissent; mox alias per provincias et in urbe pleraque concessa sunt, quae olim a praetoribus noscebantur.* DE MARTINO, *op. cit.*, IV, 2, 734 nt. 51, scorge, al contrario di MARTINI, *op. cit.*, 51 nt. 5; 134 nt. 14, in quest'ultimo passo una prova dell'esistenza dell'editto provinciale in Egitto. Sulla legge augustea che avrebbe conferito i poteri al *praefectus* v. HUMBERT, *La jurisd.*, cit., 7 e s. L'editto di Tiberio Giulio Alessandro fu pubblicato nel momento del suo ingresso in Alessandria il 6 luglio del 68, ma il prefetto era già in carica dal 66. Cfr. CHALON, *op. cit.*, 43 ss.; 69 ss.

(34) STEPHANUS, *Thes. ling. graec.*, IV, 794, s. v.

(35) PREISIGKE, *Wörterbuch*, cit., s. v. Un giudice delegato in BGU I, 19 del 135 d. C. rinvia al prefetto un processo sulla questione dell'applicazione ai figli degli egizi di un privilegio concesso da Adriano, dichiarando che la faccenda è di interesse generale: I. 5 ... Ὑπερθεμένη τὸ νόμ. πράγμα, ἐπὶ (ἐπει) καθολικόν ἦν. Cfr. REINACH, *La représentation en matière de successions féminines*, RHD, 17, 1893, 5 ss.; HUMBERT, *La jurisdiction*, cit., 110; 115.

carica del governatore (*perpetuum*)⁽³⁶⁾, o perché contenente norme tralatizie (*translaticium*), o perché vi sarebbero state previste disposizioni fondamentali e rimedi per tutti coloro che si trovavano in una determinata situazione (*generale*)⁽³⁷⁾. Quest'ultima spiegazione potrebbe, forse, essere quella che meglio si adatta all'impiego di questa espressione, anche se

(36) Sul significato del termine *perpetuus* cfr. HERNANDEZ TEYERO, *Perpetuus*, *AHDE*, 19, 1948-9, 593 ss. Questa espressione appare già nella *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. con il significato sopra accennato (FIRA I, p. 88; 89; 91). Nei comici latini *perpetuus* indica un periodo di tempo tutto intero. PLAUTO, *Asin.* 235 e 721 (*perpetuom annum*); *Mostell.* 765 (*perpetuom diem*); *Stich.* 168 (*perpetuos decem annos*); *Rud.* 370 (*perpetuam noctem*); TER., *Hec.* 87 (*biennium perpetuom*). Sembra che l'espressione *edictum perpetuum* appaia per la prima volta nelle fonti in un passo del I sec. d. C. di ASCONIO (*In Cornel.* 1, STANGL. 48) nel quale si riferisce il contenuto della *lex Cornelia de edictis praetorum* del 67 a. C. (... *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*), ma non è sicuro se già si riscontrasse nel testo legislativo del I sec. a. C. Cfr. METRO, *La lex Cornelia de iurisdictione*, *Iura*, 20, 1969, 500 ss., ed i dubbi di GUARINO, *La formazione*, *cit.*, 70 nt. 36; MELILLO, *NNDI*, VI, 376 ss., v. *edictum perpetuum*. Incerta è la menzione in CIL VI, 2, 10298 r. 22 = FIRA III, n. 32 degli inizi del I sec. d. C. Dopo Salvio Giuliano e la sua presunta attività di codificazione dell'editto pretorio (GUARINO, *L'esaurimento del ius honorarium e la pretesa codificazione dell'editto*, *St. Albertario*, I, Milano, 1953, 625 ss.; *Id.*, *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, *Atti Congr. Int. Verona*, II, Milano, 1951, 167 ss.; *Id.*, *Gaio e l'ed. prov.*, *cit.*, 157 nt. 19; *Id.*, *La formazione*, *cit.*, 82 ss.; PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d. C.*, Milano, 1974, 27 ss.) l'editto poteva pure dirsi perpetuo, indicando un testo stabile e tralatizio, come ammette anche GUARINO, *La formazione*, *cit.*, 79. Cfr. anche PRINGSHEIM, *Zur Bezeichnung des hadrianischen Ediktes als edictum perpetuum*, *Symbolae Lenel*, Leipzig s. d., 1 ss.; GELLIO, nella seconda metà del secondo secolo d. C., utilizza due volte questi termini (*Noct. Att.* X, 15, 31; XIII, 15, 1).

(37) È questo il senso dell'espressione *generale edictum* in D. 29, 2, 57, 1 (Gaio); D. 39, 4, 1, 4 (Ulpiano); D. 47, 10, 15, 26 (Ulpiano); D. 43, 4, 1 (Ulpiano): *Est autem generale hoc edictum: pertinet enim ad omnes qui in possessionem a praetore missi sunt: convenit enim praetori omnes, quos ipse in possessionem misit, tueri*. Cfr. anche la famosa definizione di *lex* di Capitone, riferita da GELLIO, *Noct. Att.* X, 20, 2-4: *Lex... est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu. Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn. Pompei, neque de reditu M. Ciceronis, neque de caede P. Clodii quaestio neque alia id genus populi plebisue iussa «leges» vocari possunt. Non sunt generalia iussa neque de universis civibus, sed de singulis concepta; quocirca «privilegia» potius vocari debent, quia veteres «prima» dixerunt quae nos «singula» dicimus.*

in Quintiliano il termine καθολικά indica ... *universalia vel perpetualia* ⁽³⁸⁾).

Sovente nel 68 d.C. il prefetto Tiberio Giulio Alessandri qualifica espressamente una propria disposizione editale come dotata di efficacia generale ⁽³⁹⁾. In realtà, gli editti si uniformavano sempre alla caratteristica della generalità, anche senza una espressa indicazione da parte dell'emittente, differenziandosi in questo dai *decreta* ⁽⁴⁰⁾. È possibile, quindi, che tutti gli editti del governatore fossero detti καθολικά διατάγματα anche se l'editto emesso al momento dell'ingresso in carica, contenente il programma giurisdizionale generale, valido per tutto il periodo della permanenza nell'ufficio e nel quale erano inserite disposizioni tralatizie, godeva di più fondati motivi per esser detto καθολικόν ⁽⁴¹⁾.

L'impiego dell'espressione tecnica καθολικὸν διάταγμα sembra limitato, infine, ad un preciso lasso temporale, identificabile con l'età del principato. Una rapida indagine, volta ad accertare l'uso del termine « editto perpetuo » nelle fonti bizantine rivela, infatti, una eterogeneità di espressioni ⁽⁴²⁾,

(38) QUINTILIANO, *Inst.* II, 13, 14: *Propter quae mihi semper moris fuit quam minime alligare me ad praecepta, quae καθολικά vocitant, id est, ut dicamus quo modo possumus, universalia vel perpetualia.* Cfr. anche QUINT., *Inst.* VIII, 5, 7.

(39) Cfr. CHALON, *op. cit.*, p. 29, l. 36: καθόλου δὲ κελεύει...; p. 30, l. 44; cfr. anche p. 31, l. 49; p. 32, l. 53.

(40) Cfr. su tale questione METRO, *op. cit.*, 507 ss.; GUARINO, *La formazione, cit.*, 69 nt. 32.

(41) Allo stesso modo sembra che un editto emanato poco prima della scadenza dalla carica potesse esser detto perpetuo, anche se destinato a valere per qualche giorno soltanto. Giustamente GUARINO, *La formazione, cit.*, 69 nt. 32, sottolinea che la terminologia *edictum repentinum*, usuale in dottrina in contrapposizione ad *edictum perpetuum*, non è tecnica e che l'*edictum repentinum* potrebbe essere confuso con il *decretum*, ma egli continua ad usare per comodità questa espressione, allo stesso modo di METRO, *op. cit.*, 507 ss. e MELILLO, *NNDI*, VI, 376 ss.

(42) Già DE FRANCISCI, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, RIDA, 4, 1950, 357, segnalava che i bizantini chiamavano l'editto perpetuo γενικὸν δόγμα in B. 9, 1, 41 (Hb. I, 431), confrontato con D. 49, 5, 7, 1. Altre menzioni in δέδωκεν 21 (cfr. C. 1, 17, 2, 21, *Tanta; ἡδίτωται*); B. 7, 8, 27 (Hb. I, 294; τοῦ διατάγματος τοῦ πρώτωρος); B. 28, 5, 35 (Hb. III, 212; ἐν τῷ διατάγματι τοῦ πρώτωρος); B. 10, 37, 13 (Hb. I, 552; δι-

ma mai l'impiego del termine *καθολικός*. In maniera assai significativa è frequentemente usato l'aggettivo *διηνετής* (*continuus*) per indicare un testo di validità ininterrotta, come, appunto, ormai è divenuto l'editto perpetuo⁽⁴³⁾.

Dai documenti sopra esaminati sull'esistenza di un editto provinciale in Egitto scaturisce, infine, un'ultima considerazione. Se in Pap. Flor. 61 si allude all'editto provinciale egizio, ne deriva che in questo testo del I sec. d.C. dovevano esser contemplate anche disposizioni del diritto provinciale per i *peregrini*. La regola prefettizia sulla prescrizione dei crediti, ivi richiamata, è, infatti, estranea al diritto romano classico e « *si può ritenere ristretta ai peregrini* »⁽⁴⁴⁾. Allora è possibile che nel I sec. d.C. l'editto provinciale non si limitasse soltanto ad estendere in provincia la tutela offerta ai *cives* dal *ius honorarium* e riguardasse anche il diritto provinciale⁽⁴⁵⁾. La tesi di Martini⁽⁴⁶⁾ sulla scomparsa del *genus provinciale* nei primi secoli dell'impero e sulla sostanziale conformità degli editti provinciali agli editti ur-

για τῶν πραιτοριῶν): Schol. ad C. 2, 4, 13 (Hb. I, 700; ἔδικτα τῶν πραιτοριῶν); Papias, *Ad Eutr.* 8, 77 (ἡδίκτον περπέτουον); B. 46, 11, 2 (Hb. IV, 545; τοῦ διηνεκοῦς κρατοῦντος ἐδίκτου); B. 7, 18, 16 (Hb. I, 320; τοῦ διηνεκοῦς διατάγματος); B. 10, 2, 27 (Hb. I, 496; τοῦ διηνεκοῦς διατάγματος); B. 8, 2, 87 (Hb. I, 409; τοῦ διηνεκοῦς ἐδίκτου); B. 11, 2, 3 (Hb. I, 699; τῷ διηνεκεῖ δόγματι); B. 8, 2, 80 (Hb. I, 403; τῷ διηνεκεῖ προστάγματι); B. 38, 9, 52 (Hb. III, 767; τοῦ διηνεκοῦς νόμον); B. 10, 8, 1 (Hb. I, 520; τοῦ νόμου τοῦ διηνεκοῦς).

(43) Sull'utilità dell'editto in età postclassica cfr. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 319 ss.; Id., *Ancora dell'editto nel periodo postclassico*, *St. Vassalli*, I, Torino, 1960, 455 ss.; BISCARDI, *Nuove testimonianze di un papiro arabo giudaico per la storia del processo provinciale romano*, *St. Scherillo*, I, Milano, 1972, 140 ss.; SITZIA, *De actionibus*, Milano, 1973, 117 ss.

(44) AMELOTTI, *op. cit.*, 178.

(45) Limitandosi, naturalmente, all'accoglimento di qualche principio. Sul diritto provinciale in Egitto cfr. KUPISZEWSKI, *Röm. Provinzialrecht in Agypten*, *Festschr. Oertel*, Bonn, 1964, 68 ss. Secondo MITTEIS, *Grundzüge u. Chrest.*, II, 1, 157, Pap. Lond. II, 196 (= WILCKEN, *Chrest.*, II, 2, n. 87) del 141 d. C. rifletterebbe l'introduzione nell'editto provinciale egizio del principio non romano della riduzione di un diritto reale di garanzia in seguito al pagamento di una parte del debito. MARTINI, *op. cit.*, 82, osserva che nel documento manca « ogni sia pur minimo ed indiretto accenno ad un editto ».

(46) MARTINI, *op. cit.*, 49 ss.

bani è apparsa poco credibile a Guarino⁽⁴⁷⁾, che ribadisce l'esistenza di differenze tra gli editti urbani e gli editti provinciali persino dopo l'età di Adriano, come nelle parti che riguardano le clausole generali sui *conventus* ed i *vadimonia*⁽⁴⁸⁾, sulla *vindicatio* degli *agri stipendiarii vel tributarii*, sulla difesa dei vincoli fondiari creati *pactionibus et stipulationibus*, sulla *operis novi nunciatio*. Naturalmente delle diversità dovevano intercorrere tra gli editti delle province senatorie ed imperiali e derivare, oltre che dalle naturali differenze tra provincia e provincia, dalla presenza o meno del processo formulare⁽⁴⁹⁾ o dal generico riconoscimento delle autonomie locali⁽⁵⁰⁾.

Nell'editto provinciale egizio, secondo Ankum⁽⁵¹⁾, non doveva essere prevista la concessione di nuovi tipi di azioni, eccezioni, né dovevano essere riportati esempi di *formulae*⁽⁵²⁾, cioè, i rimedi del *ius honorarium* che presupponeva-

(47) GUARINO, *Gaio e l'ed. prov.*, cit., 156 ss.

(48) Sull'organizzazione del *conventus* in Egitto v. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'figito greco romano, I - L'organizzazione del conventus del praefectus Aegypti*, Milano, 1974. GUARINO, *Gaio e l'ed. prov.*, cit., 167 nt. 59, osserva che i luoghi e le date dei *conventus* potevano essere fissati con editti specifici dei governatori (cfr., ad es., Pap. Ryl. II, 74; BGU I, 226), ma ciò non esclude l'esistenza di generiche prescrizioni nell'editto emanato al momento dell'ingresso in carica.

(49) Il processo formulare, secondo PUGLIESE, *op. cit.*, 975, è presupposto dalle clausole riferite da CICERONE (*Ad. Att.* VI, 1, 15) in Cilicia, Siria ed Asia. Lo stesso si desume per la Sicilia da Cic., *In Verr.* II, 3, 65, 152: *quam formulam Octavianam et Romae Metellus habuerat et habebat in provincia*. Sull'uso del processo formulare in provincia cfr. WLASSAK, *Zum röm. Provinzialprozess*, Wien, 1919, 4, ss.; KASER, *Das röm. Zivilprozessrecht*, München, 1966, 119 ss.; Id., *Gli inizi della cognitio extraordinem*, *Ant. Giur. Rom. ed Ant.*, I, Milano, 191.

(50) CIG 2222 indica che nell'editto provinciale non dovevano essere menzionati i privilegi giurisdizionali degli abitanti di Chio, ma ciò, evidentemente, non dimostra la mancanza negli editti provinciali di un generico riconoscimento delle autonomie locali. Cic., *Ad Att.* VI, 1, 15, dichiara di aver tratto la clausola *...ut Graeci inter se disceptent suis legibus*, proprio dall'editto di Scevola per l'Asia. Diversamente in MARTINI, *op. cit.*, 65 ss.

(51) ANKUM, *op. cit.*, 363 c s.

(52) In Pap. Eretz Israel VIII, 51 degli inizi del II sec. d. C., proveniente dalla provincia imperiale d'Arabia, che pure si riferisce ad un processo cognitorio, è riportata duplice copia di una formula astratta dell'*actio tutelae*, che, secondo SEIDL, *Ein Papyrusfund zum klassischen Zivilprozess-*

no la procedura formulare, della quale non vi è traccia in Egitto. In esso, invece, dovevano essere richiamati i mezzi tecnici basati sull'*imperium*, come le *honorum possessiones*, le *restitutiones in integrum*, gli interdetti⁽⁵³⁾, le regole sulla esecuzione patrimoniale in sede di *extraordinaria cognitio*. È probabile che l'estensione della cittadinanza romana nel 212 d.C., più che la presunta codificazione giuliana dell'editto⁽⁵⁴⁾, abbia avuto notevoli conseguenze sul *genus provinciale*, anche se va osservato che, in ossequio alla tradizione, gli editti dei governatori continuarono ad essere pubblicati al momento dell'ingresso in carica ancora in età assai avanzata.

rechi, St. Grosso, II, Torino, 1968, 3-48, potrebbe essere tratta dall'editto del governatore per disporre di uno schema per chiedere conto in sede di *cognitio* della gestione tutelare. Ma MARTINI, *op. cit.*, 141 nt. 28; LEMOSSE, *Le procès de Babatha*, *The Irish Jurist*, 3, 1968, 363 ss.; *Id.*, RHD, 47, 1969, 291 ss.; WOLFF, *Röm. Provinzialrecht in der Provinz Arabia*, *Aufstieg u. Niedergang d. röm. Welt*, 13, Berlin-New York, 1980, 786 e s.; *Id.*, RIDA, 23, 1976, 271 ss.; e BISCARDI, *Nuove testimonianze*, *cit.*, 141 ss.; *Id.*, *Un remoto precedente storico del prontuario bizantino De actionibus*, *Atti Sem. Rom. Int.*, Roma, 1972, 45 ss., ipotizzano che questa formula potrebbe essere pervenuta nell'archivio del tutore anche seguendo altre vie.

(53) In Pap. Ryl. II, 75, ll. 7-12 (= Sel. Pap. II, 259) della metà del II sec. d. C. vi sarebbe, secondo ANKUM, *Les édits*, *cit.*, 364; *Id.*, *Interdictum fraudatorium et restitutio in integrum ob fraudem*, *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, 1964, 779, una indicazione per l'applicazione in Egitto di una *restitutio in integrum* in caso di *fraus creditorum*. Cfr. anche BGU I, 378 = WILCKEN, *Cbrest.* 60 della metà del II sec. d. C. Nonostante il diverso parere di MARTINI, *op. cit.*, 141, C. 8, 1, 1 (224) espressamente dimostra la promessa di interdetti da parte del governatore provinciale: *Cum proponas radicibus arborum in vicina Agathangeli area positis crescentibus fundamentis domus tuae periculum adferri, praeses ad exemplum interdictorum, quae in albo proposita habet: « si arbor in alienas aedes impendebit », item: « si arbor in alienum agrum impendebit », quibus ostenditur ne per arboris quidem occasionem vicino nocere oportere, rem ad suam aequitatem rediget.* Cfr. anche C. 8, 10, 3 e 8, 52, 1, parti dello stesso rescritto.

(54) Secondo GUARINO, *Gaio e l'ed. prov.*, *cit.*, 165, con Adriano i governatori delle province senatorie furono invitati a non modificare il loro *edictum provinciale* nella parte stabile, simile agli editti cittadini, ed in quella comune a tutte le province.

Finito di stampare
dalla Società Grafica Artigiana
Palermo, Febbraio 1981